

(N. 867)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1954

Proroga del termine fissato dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e panificazione e concessione di prestiti da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai molini che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla « Nuova disciplina delle industrie della macinazione e panificazione », veniva tolto ogni vincolo e stabilità piena libertà di aprire nuove aziende sia per la molitura che per la panificazione, subordinando la concessione della licenza all'adempimento di norme di carattere tecnico, igienico e sanitario degli impianti sia per la molitura che per la panificazione.

Per i molini di nuova apertura in Comuni posti al disotto dei 700 metri di altitudine sul livello del mare venne stabilito l'obbligo dell'impianto a cilindro automatico, con apparecchio di pulitura e con dispositivi per la selezione dei prodotti.

Per i panifici nei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, e non ai 3.000, venne stabilito l'obbligo della impastatrice meccanica, e per quelli nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, oltre alla impastatrice meccanica, venne imposto il forno di cottura a riscaldamento elettrico o indiretto.

Pertanto per le aziende già esistenti veniva stabilito l'obbligo di adeguarsi alle sopracitate disposizioni entro il 31 dicembre 1954.

Mentre le disposizioni di legge hanno consentito l'apertura di nuove aziende, all'incirca 1.500 molini e circa 5.000 panifici, che si sono attenuti alle disposizioni di carattere tecnico, igienico e sanitario, non tutte le aziende preesistenti, cioè i molini in attività nei Comuni al disotto dei 700 metri e dei panifici nei Comuni dai 1.000 ai 3.000 abitanti e quelli oltre i 3.000 hanno provveduto, o hanno potuto provvedere in questo periodo, alle dovute disposizioni.

Da una inchiesta compiuta dal Ministero dell'industria e del commercio, risulterebbero inadempienti e quindi passibili di rifiuto della licenza e costretti a chiudere:

*Molini (a bassa macinazione) n. 7.300 dei quali :
nell'Italia settentrionale n. 2.500
nell'Italia centro-merid. e insulare » 4.800*

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Panifici:

nei Comuni tra i 1.000 e i 3.000 abitanti senza impastatrice elettrica n. 1.700

nei Comuni oltre i 3.000 abitanti senza forno a cottura indiretta . » 6.800

In complesso i panifici inadempienti sono perciò 8.500 così suddivisi :

Italia settentrionale n. 1.500

Italia centro-meridionale e insulare » 7.000

Per quanto le disposizioni per le trasformazioni tecniche siano giustificate, è comprensibile che non ovunque è stato possibile attenervisi e particolarmente per ragioni finanziarie, oltre che per le obiettive possibilità economiche di esistenza delle aziende con nuova attrezzatura, che presuppone, ai fini dei costi di produzione, la necessità di un determinato quantitativo di produzione.

Se sotto questo profilo sarà necessario che le aziende prive di sufficiente consistenza e possibilità di mercato ai fini della produzione deb-

bano chiudere, il che avverrà per forza di cose, non si può del pari imporre la necessità di chiusura alle aziende che si trovino prive di mezzi.

E d'altronde in questi anni è pure avvenuta in notevole numero la trasformazione, il che dà la certezza che gradualmente tutti si avvino alla trasformazione aziendale richiesta. È altresì necessario consentire a tutte le singole aziende, che sono da considerare artigiane sotto l'aspetto delle dimensioni, di avvalersi delle disposizioni per il credito artigiano fissate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

A questo riguardo si rende indispensabile una lieve modifica alle norme stabilite in detta legge per quanto concerne il riconoscimento della qualifica di azienda artigiana, che nel caso in esame sarebbe riservata ai soli panifici che lavorano per conto terzi.

Pertanto con l'articolo 2 del presente disegno di legge si dà facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di fissare gli opportuni criteri di ammissione al finanziamento anche per i panifici che non lavorano esclusivamente per conto di terzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, è prorogato al 31 dicembre 1956.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai mulini che non lavorano esclusivamente per conto terzi.